

Comunicato stampa

AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE, DAI COMMERCIALISTI NO A NUOVI ELENCHI

Il Consiglio nazionale della categoria in audizione alla Camera: “Non condivisibile la previsione di un elenco dei commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza

Roma, 14 aprile 2026 – “L’istituzione di un nuovo **elenco di professionisti** che possano svolgere incarichi di **commissario straordinario** o del **comitato di sorveglianza** non appare **pienamente condivisibile**”. È questa la posizione dal Consiglio nazionale dei commercialisti espressa oggi nel corso dell’audizione parlamentare presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, sul disegno di legge recante “*Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici*” e sull’abbinato disegno di legge recante “*Delega al Governo per la revisione del sistema di vigilanza sulle cooperative*”. La presa di posizione della delegazione dei commercialisti, composta dalla Consigliera nazionale **Cristina Marrone** e dalla coordinatrice dell’area giuridica della Fondazione nazionale dei commercialisti **Cristina Bauco**, nasce dalla previsione “dell’art. 3, comma 1, lett. m), del DDL n. 2577 che modifica la disciplina vigente attribuendo al Ministero delle imprese e del made in Italy il potere di predisporre e tenere **l’elenco dei commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza**, definendo specifici requisiti di esperienza e di professionalità per l’iscrizione nell’elenco e disciplinandone poteri e funzioni”.

“Per evitare difformità procedurali sulla gestione dei molti elenchi istituiti nelle discipline della crisi di impresa e di introdurre le opportune semplificazioni per i professionisti, è necessario – ha affermato Marrone - **salvaguardare le prerogative degli Ordini professionali** tenuti alla formazione e alla custodia degli Albi professionali nei quali sono iscritti professionisti in possesso di **specifiche competenze specialistiche nella crisi di impresa**. Con riguardo a questo aspetto, potrebbe essere valutata una **possibile alternativa** a quella declinata nel DDL n. 2577. La formazione dell’elenco potrebbe essere assolta dagli Ordini di appartenenza dei professionisti interessati che, una volta verificati i requisiti richiesti, potrebbero provvedere a trasferire i nominativi al Ministero affinché possa essere alimentato l’elenco istituito presso il Ministero. Sugli Ordini dovrebbe ricadere l’onere di aggiornare il Ministero di ogni provvedimento disciplinare dovesse riguardare taluno degli iscritti all’elenco, così come aggiornare l’elenco stesso per la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge”.

“Per i professionisti – ha proseguito - l’istituzione di un nuovo elenco non deve comportare un aggravio di adempimenti formativi e di costi per l’iscrizione, considerate

le vigenti discipline in materia di crisi di impresa che già impongono loro percorsi formativi ad hoc e contributi per l'iscrizione nei vari elenchi”.

Nel corso dell'audizione, i commercialisti si sono espressi anche sull'istituzione di un **albo unico nazionale dei revisori cooperativi** abilitati in cui confluiscono gli attuali revisori abilitati, con previsione di un'apposita sezione per l'iscrizione di professionisti appartenenti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro. I professionisti saranno individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base di una selezione pubblica, con obbligo di successiva frequenza e superamento di un corso abilitante.

“Il principio direttivo contenuto nell'art. 4, comma 2, lett. i), del DDL è **condivisibile** – hanno affermato - ponendo attenzione alla necessità di avvalersi di professionisti esperti di governance delle società cooperative, attuando la necessaria modernizzazione nelle procedure di vigilanza e una maggiore definizione degli standard di compliance richiesti. Tuttavia, considerata la specificità della revisione cooperativa e il focus dei nuovi interventi “additivi” effettuati tramite il DDL in esame imperniati sulla necessità di adeguare la normativa oggi vigente e la funzione di vigilanza alle nuove esigenze di monitoraggio in ordine all'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili che risultino adeguati anche nella prospettiva di prevenzione della crisi e della sostenibilità, è auspicabile che la popolazione della sezione sia riservata **unicamente a professionisti iscritti in albi professionali** che in base a vigenti disposizioni dell'ordinamento vantino competenze tecniche specifiche nell'economia d'azienda, nel diritto di impresa e nella rendicontazione di sostenibilità, ovvero che il percorso di accesso nell'apposita sezione ipotizzato nel DDL sia per questi ultimi semplificato rispetto ad altri”.